

TI_GERICHTE 30.2002.62 vom 26. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.62

FR: TI_GERICHTE 30.2002.62 du 26 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.62 del 26 maggio 2003

Volltext

Incarto n.30.2002.62/AMM

02 199/802

Bellinzona

26 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 settembre 2002 presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. (_____) _____ / _____ del _____
_____ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste _____ le osservazioni del 10 ottobre 2002 presentate Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

_____ che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del _____
_____ 2002, ha inflitto a _____ una multa di fr. 500.■, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.■ e le spese di fr. 30.■, per avere permesso
alla _____ Sagl, in qualità di socio e gerente con firma individuale della società, di
assumere dal 1° maggio 2000 "la gestione della _____, c/o _____
_____ a _____ (mappale _____) e conferire la gerenza del ritrovo alla
signora _____ - _____, senza possedere alcuna autorizzazione"
(decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 13 dicembre 2001);

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 28, 66 LEPub; 78 e 79
RLEPub;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 settembre
2002 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del 10 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 3 cpv. 1 lett. b LEPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in possesso ■ fra l'altro ■ dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28 LEPub;

che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEPub, le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da fr. 50.■ a fr. 10 000.■; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEPub);

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere permesso alla _____Sagl, in qualità di socio e gerente con firma individuale della società, di assumere dal 1° maggio 2000 "la gestione della _____, c/o _____ a _____ (mappale _____) e conferire la gerenza del ritrovo alla signora _____ - _____, senza possedere alcuna autorizzazione";

che il ricorrente non contesta la commissione del reato da parte della società; sottolinea tuttavia la propria estraneità ai fatti, avendo egli "rivestito la carica di gerente della società, ma unicamente ai sensi del CO, e non sicuramente quale gerente" giusta la legge sugli esercizi pubblici (ricorso, pag. 1 in basso), essendo egli "fiduciario-commercialista e non di sicuro persona attiva nell'ambito del settore della ristorazione" (pag. 2 a metà) e non essendo egli "a conoscenza nemmeno del fatto che ha portato a questo decreto di multa" (pag. 2 in alto);

che l'insorgente, contrariamente al suo parere, non è stato multato quale "gerente" nel senso della normativa sugli esercizi pubblici né tanto meno per le sue qualifiche professionali, bensì nella sua veste di organo della _____Sagl (v. rapporto di contravvenzione: "in qualità di socio e gerente con firma individuale della società");

che al riguardo ■ come giustamente rilevato dall'autorità di primo grado ■ la _____Sagl, come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa ("universitas delinquere non potest": DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;

che quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito ■ o omesso di agire ■ nella loro qualità di organi (DTF 105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias, Précis de droit pénal général, 2^a edizione, pag. 82 n. 611);

che in concreto il ricorrente non nega di essere stato, all'epoca dei fatti, socio gerente con firma individuale della _____Sagl (cfr. anche estratto del registro di commercio nel fascicolo processuale), ragion per cui egli risponde ■ come organo ■ delle infrazioni commesse dall'azienda;

che non giova altresì all'interessato prevalersi di non avere avuto conoscenza dei fatti ascritti alla _____Sagl, ove appena si consideri che ■ nella sua qualità di gerente della medesima ■ egli avrebbe dovuto quanto meno vegliare al rispetto delle norme legali da parte della società;

che le censure sollevate dal ricorrente sono destinate quindi all'insuccesso;

che la multa inflitta è, per altro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 28 e 66 LEPub; 78 seg. RLEPub; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.■ e le spese di fr. 50.■ sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

_____, c/o _____SA, _____,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.